

Circolare E21 del 14 aprile 2020

Decreto liquidità

La Gazzetta Ufficiale 8.04.2020, n. 94 ha pubblicato il [D.L. 8.04.2020, n. 23](#) “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, in vigore **dal 9.04.2020**. Il provvedimento contiene:

- **misure per l'accesso al credito,**
- una serie di misure finalizzate ad assicurare la **continuità delle imprese**. Tale intervento avviene:
 - in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di **continuità aziendale**
 - disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale;
 - incentivando il coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi di **postergazione**;
 - sottraendo le imprese all'apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l'emergenza;
 - sterilizzando il periodo dell'emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno proporre le azioni revocatorie);
- norme urgenti per il **rinvio di adempimenti fiscali e tributari** da parte di lavoratori e imprese, tra cui la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”;
- lo spostamento, dal 15.04 all'11.05.2020, del termine concernente il **rinvio d'ufficio delle udienze** dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

Il testo di colore rosso all'interno della circolare indica le nostre note operative al fine di agevolare il nostro lavoro nell'ottica di una corretta applicazione delle norme.

Sospensione versamenti tributari e contributivi

Art. 18

- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi **non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020, che hanno subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di **almeno il 33% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta **e nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, **per i mesi di aprile e di maggio 2020**, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
 - a) alle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati** (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - b) all'**Iva**.
- Per i medesimi soggetti sono sospesi, altresì, per i mesi di **aprile e di maggio 2020**, i termini dei versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**.
- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi **superiori a 50 milioni** di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 9.04.2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 50% nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta **e nel mese di aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
 - a) alle ritenute alla fonte **sui redditi di lavoro dipendente e assimilati** (artt. 23 e 24 Dpr 600/1973), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - b) all'**Iva**.
- Per tali ultimi soggetti sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**.
- I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data **successiva al 31.03.2019**.
- I versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.
- La **sospensione dei versamenti dell'Iva** si applica per i **mesi di aprile e maggio 2020**, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di **Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**, che hanno subito rispettivamente una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di **almeno il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
- I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **30.06.2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- Per i soggetti aventi diritto (operatori dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza, quali imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, qualora non rientrino nei parametri per fruire della nuova sospensione) restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'art. 8, c. 1 D.L. 9/2020 e dell'art. 61, cc. 1 e 2 D.L. 18/2020 (sospensione fino al 30.04.2020 con ripresa dei versamenti entro il 31.05.2020 ai sensi dell'art. 61, c. 4 D.L. 18/2020)).
- Analogamente, per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, resta ferma la sospensione, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, prevista dall'art. 61, c. 5 D.L. 18/2020 fino al 31.05.2020, con ripresa dei versamenti entro il 30.06.2020 (art. 61, c. 5 D.L. 18/2020).
- L'Inps, l'Inail e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria. L'Agenzia delle Entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali **l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi** con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'art. 62, c. 2 D.L. 18/2020 (soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro).

Il calcolo della riduzione del fatturato sarà effettuato dallo studio e vi sarà comunicato appena terminate le relative elaborazioni dei dati

Sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni**Art. 19**

- Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, i ricavi e i compensi percepiti per lavoro autonomo e per provvigioni nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 (anziché 31.03.2020) non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. È pertanto abrogata la medesima disposizione contenuta nell'art. 62, c. 7 D.L. 18/2020 per ampliarne il riferimento temporale.
- I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 (anziché 31.05.2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (anziché maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Visto che si tratta solo di un rinvio del pagamento, considerata la laboriosità e la complessità dell'applicazione della norma al fine di evitare possibili sanzioni si consiglia vivamente di NON sospendere le ritenute di acconto da operare ai professionisti

Metodo previsionale acconti giugno**Art. 20**

- Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap (calcolati con il metodo previsionale) non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
- Le disposizioni si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

Lo studio si farà carico di verificare i dati nell'ottica di effettuare un generalizzato rinvio dei versamenti

Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 16.03.2020**Art. 21**

- I versamenti (per tutti i contribuenti) nei confronti delle pubbliche amministrazioni (es: saldo Iva 2019, ecc.), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed contributi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16.03.2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.04.2020 (anziché entro il 20.03.2020 come in precedenza disposto dall'art. 60 D.L. 18/2020).

***Sarete contattati via mail dalla vostra referente per la contabilità nel caso risultino pagamenti da effettuarsi con queste modalità
Dato il poco tempo a disposizione e considerata la massa importate dei mancati pagamenti i versamenti verranno effettuati con il ROP - ravvedimento operoso.
Se invece siete del parere di non pagare vi preghiamo di fare la mail alla vostra referente contabile.***

Termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020**Art. 22**

- Per l'anno 2020, il termine per la consegna delle Certificazioni Uniche agli interessati per redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo è prorogato **al 30.04.2020**.
- Per l'anno 2020, la sanzione per la **tardiva trasmissione** in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche **non si applica** se le stesse sono trasmesse oltre il termine del 31.03.2020 ma **entro il 30.04.2020**.
- Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta.

Proroga validità dei certificati di regolarità fiscale (Durf)**Art. 23**

- I certificati di regolarità fiscale emessi ai fini dell'esenzione dalla disciplina dei controlli dei versamenti delle ritenute negli appalti di importo superiore a 200 mila euro, **emessi entro il 29.02.2020, conservano la loro validità fino al 30.06.2020**.

Assistenza fiscale a distanza**Art. 25**

- Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la **copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta** e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla **copia del documento di identità**.
- In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, **copia per immagine** di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.
- Le citate modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'Inps.
- Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**Art. 26**

- Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
 - a) **per il 1° trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dovuto per il 1° e il 2° trimestre è superiore a 250 euro);
 - b) **per il 1° e 2° trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.
- Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e 4° trimestre solare dell'anno.

Cessione gratuita di farmaci a uso compassionevole**Art. 27**

- La presunzione di cessione non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal D.M. Salute 7.09.2017, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto; si tratta di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica e utilizzati al di fuori della sperimentazione stessa in pazienti quando non vi sono alternative terapeutiche valide.
- Tali farmaci non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte dirette. La disposizione neutralizza gli effetti fiscali delle cessioni equiparando ai fini Iva la cessione di detti farmaci alla distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione di ricavi ai fini delle imposte dirette.

Processo tributario, notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori**Art. 29**

- Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo e le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, non-ché i provvedimenti giurisdizionali, **esclusivamente con le modalità telematiche** stabilite dal D.M. 23.12.2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.
- La sanzione relativa al contributo unificato irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio.
- Sono inoltre riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine fissato al 31.05.2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall'art. 67, c. D.L. 18/2020, è anticipato al 11.05.2020, che è il termine di sospensione fissato dall'art. 37 D.L. 23/2020.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito**Art. 11**

- I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9.03.2020 al 30.04.2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9.04.2020, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
- L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione opera su:
 - a) i termini per la presentazione al pagamento;
 - b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
 - c) i termini per l'iscrizione nell'archivio degli assegni bancari nel caso di mancanza di autorizzazione o difetto di provvista e per la comunicazione al traente di tale ultimo caso;
 - d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno.
- I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9.03.2020 fino alla data del 9.04.2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto.

Processo tributario, notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori

Art. 29

- Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo e le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, non- ché i provvedimenti giurisdizionali, **esclusivamente con le modalità telematiche** stabilite dal D.M. 23.12.2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.
- La sanzione relativa al contributo unificato irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio.
- Sono inoltre riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine fissato al 31.05.2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall'art. 67, c. D.L. 18/2020, è anticipato al 11.05.2020, che è il termine di sospensione fissato dall'art. 37 D.L. 23/2020.

Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Art. 30

- Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta previsto per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, pari al 50%, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, **anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale** e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Sono inoltre compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
- Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Divieto di cumulo pensioni e redditi

Art. 34

- Ai fini del riconoscimento dell'indennità di ultima istanza per i soggetti che in conseguenza dell'emergenza epidemio- logica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività (art. 44 D.L. 18/2020), i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

Pin Inps

Art. 35

- Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Disposizioni in materia di lavoro

Art. 41

- Le disposizioni di cui agli artt. 19 e 22 D.L. 18/2020, contenenti i trattamenti di integrazione salariale (trattamento ordi- nario di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per Covid-19), si applicano anche ai i lavoratori **assunti dal 24.02.2020 al 17.03.2020**.
- Le domande di concessione della cassa integrazione in deroga sono esenti dall'imposta di bollo.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Art. 8

- Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data del 9.04.2020 e sino alla data del 31.12.2020 **non si appli- cano**:
 - **l'artt. 2467 c.c.**, ai sensi del quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è **postergato** rispet- to alla soddisfazione degli altri creditori;
 - **l'art. 2497-quinquies c.c.** che applica la postergazione del rimborso dei crediti anche ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad es- sa sottoposti.

Il decreto prevede una serie di norme per il sostegno finanziario alle imprese e per l'agevolazione delle esportazioni.

Abbiamo ritenuto di non inserire questa materia nella circolare per la sua complessità ed anche perché di prerogativa specifica delle banche.

Lo studio però resta a disposizione per i chiarimenti e per la consulenza in questa materia in caso di necessità dell'azienda.